

INTERESSI LEGALI

IL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI E' REGOLATO DALL'ARTICOLO 1284 DEL CODICE CIVILE. LA SEGUENTE TABELLA NE MOSTRA LA SERIE STORICA.

GLI INTERESSI LEGALI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 185 DELLA LEGGE 26/12/96 N. 662 (LEGGE FINANZIARIA 1997), POSSONO ESSERE MODIFICATI CON DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO, DA EMANARSI NON OLTRE IL 15 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO CUI IL DETTO SAGGIO SI RIFERISCE. LA LORO VALIDITA' E' ANNUALE E LA BASE DI CALCOLO E' IL RENDIMENTO MEDIO ANNUO LORDO DEI TITOLI DI STATO DI DURATA NON SUPERIORE A 12 MESI, TENUTO CONTO DEL TASSO DI INFLAZIONE REGISTRATO NELL'ANNO.

QUALORA ENTRO IL 15 DI DICEMBRE NON NE VENGA FISSATA UNA NUOVA MISURA, IL TASSO RIMANE INVARIATO PER L'ANNO SUCCESSIVO.

DAL	AL	VALORE	NORMA
01/01/2012		2,50%	Decreto ministeriale 12/12/2011
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	Decreto ministeriale 7/12/2010
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	Decreto ministeriale 04/12/2009
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	Decreto ministeriale 12/12/2007
01/01/2004	31/12/2007	2,50%	Decreto ministeriale 01/12/2003
01/01/2002	31/12/2003	3,00%	Decreto ministeriale 11/12/2001
01/01/2001	31/12/2001	3,50%	Decreto ministeriale 11/12/2000
01/01/1999	31/12/2000	2,50%	Decreto ministeriale 10/12/1998
01/01/1997	31/12/1998	5,00%	Legge 26/12/1996 n. 662 art. 2 c. 185
16/12/1990	31/12/1996	10,00%	Legge 26/11/1990 n. 353 art. 1
21/04/1942	15/12/1990	5,00%	***